



COMUNE DI CAIRANO

PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

Deliberazione del consiglio comunale

N.04 del 24/05/2016	TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.
--------------------------------------	--

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventiquattro** del mese di **maggio** alle ore **18,00** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito dell'invito diramato dal Sindaco in data 17/04/2016 prot. n°662, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed urgente di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) D'Angelis Luigi	Si	
2) Russo Maria Antonietta	Si	
3) Santoro Salvatore	Si	
4) Luongo Leone	Si	
5) Luongo Franco	Si	
6) Di Domenico Francesco Gerardo		SI
7) Arace Erberto Leone		SI

Presenti n°05

Assenti n°02

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il geom. D'Angelis Luigi nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr. Gangemi Francesco.

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000)

Il Responsabile

F.to (geom. Di Biasi Antonio)

.....

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

Il Responsabile

F.to (geom. Di Biasi Antonio)

.....

A relazione del Sindaco-presidente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito il tributo per i servizi indivisibili (TASI) quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) unitamente all'imposta municipale propria (IMU) ed alla tassa rifiuti (TARI);

VISTI i commi 669 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TASI;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI;

VISTE le modifiche introdotte dall'art. 9-bis, del D.L. 47/2014;

VISTO l'art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina della TASI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge 147/2013 il quale stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2016 al 30 aprile 2016;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.07 del 09 settembre 2014;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013 impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 dispone che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";
- il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;

- il comma 678 della Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- il citato comma 678 della Legge 147/2013, all'ultimo periodo, come modificato dalla Legge 208/2015, dispone che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all' azzeramento;
- sempre in base al comma 678, ultimo periodo, della Legge 147/2013 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. 0a) del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione;
- ai dell'art. 13, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI, di approvare le aliquote del tributo in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che applicando le aliquote della TASI come da prospetto allegato viene garantito un gettito quantificato in via presunta sulla base della banca dati comunale in € 26.000,00 (pari al 25,42%) destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo e quantificati complessivamente in € 102.300,00;

RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che testualmente recita "Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico".

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere

- il comma 28 dell'art. 1 della Legge 208/2015 dispone che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati dal tributo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- la TASI si applica al possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e, a decorrere dal 2016, dell'abitazione principale e relative pertinenze, definiti ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- in base al comma 669 della Legge 147/2013, La TASI non si applica:
 - alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Al riguardo, la Legge 208/2015 ha esteso tale ipotesi di assimilazione anche alle unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - alle case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - agli immobili, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- nel caso di unità immobiliari detenute da soggetti che la destinano ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 2 per mille stabilita dal comune nel regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n.7 del 9 settembre 2014;
- negli altri casi in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, il regolamento comunale relativo al tributo dispone che l'occupante versi la TASI nella misura del 10 % dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;

favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento, che si allega al provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

CON VOTAZIONE unanime e favorevole, espressa per alzata di mano da n°05 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1). LA NARRATIVA che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende interamente riportata e trascritta.

2). DI CONFERMARE per l'anno 2016, le aliquote stabilite nell'anno 2015 con delibera consiliare n.4/2015, relative all'applicazione della TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale;

3). DI DARE ATTO che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2016.

4). DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

SUCCESSIVAMENTE la presente deliberazione, ricorrendo i presupposti di urgenza, con separata votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano da n.05 consiglieri, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

ALL. A: PROSPETTO ALIQUOTE TASI

[illegible]

COMUNE DI CAIRANO
PROVINCIA DI AVELLINO

IL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AD
OGGETTO "Tributi per i servizi indivisibili (TASI): Approvazione delle aliquote per
l'anno 2016"

L'anno 2016 il giorno 15 del mese di Aprile, presso la sede Comunale nell'ufficio dell'Area
Economica Finanziaria:

VISTA la proposta deliberazione dell'area economica - finanziaria di cui all'oggetto, il sottoscritto
Dott. Granese Carlo, quale revisore unico del Comune di Cairano, nominato ai sensi dell'art. 235
del D.Lgs. nr. 267/2000 in virtù della Delibera Consiliare nr. 1/2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio Economico - Finanziario, ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità ;
Ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D.Lgs. nr. 267/2000

FORMULA

AI SENSI DELLA RICHIAMATA NORMATIVA E PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN
PREMESSA, PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. IN
OGGETTO.

Cairano, 15 Aprile 2016



COMUNE DI CAIRANO
(PROVINCIA DI AVELLINO)

PROT N. 486 DEL 15-4-16

CAT.....CL.....FASC.....

IL REVISORE DEI CONTI
(Dott. Carlo Granese)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to geom. D'angelis Luigi

IL Segretario comunale
F.to dr. Gangemi Francesco

Timbro

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 31.05.2016

Il Responsabile del servizio
F.to Di Biasi Antonio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31 MAG. 2016

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs n. 267/2000)
- ☐ Per scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs n. 267/2000)

Dalla residenza comunale, li 31.05.2016

Il segretario Comunale
Dr. Francesco Gangemi

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo

Addì, 31.05.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Francesco Gangemi